



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
DIREZIONE GENERALE – UFFICIO VI AT NAPOLI

Ai Dirigenti scolastici di Napoli e provincia.

Alle organizzazioni sindacali LORO SEDI

Oggetto: Articolo 230, comma 2-ter del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 – Stipula contratti aggiuntivi a tempo determinato, fino al 31 dicembre 2020, a completamento dell'orario di servizio presso la sede di titolarità, con i soggetti di cui all'articolo 58, comma 5-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, assunti in ruolo a tempo parziale – Ulteriori precisazioni

Come è noto, in relazione all'emergenza sanitaria ed economica connessa alla diffusione ed al contenimento del COVID-19, il Governo è intervenuto, con il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. "Decreto rilancio"), prevedendo l'adozione di specifiche misure per il settore dell'Istruzione. Tra le varie previsioni dettate dal predetto provvedimento, particolare rilievo riveste l'art. 230, comma 2-ter.

La citata disposizione statuisce che: *“Al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, di favorire la piena ripresa dell'attività didattica in presenza e di assicurare la continuità occupazionale e retributiva, con i soggetti di cui all'articolo 58, comma 5-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che siano stati assunti in ruolo a tempo parziale, è stipulato, nel corso dell'anno scolastico 2020/2021, un contratto aggiuntivo a tempo determinato fino al 31 dicembre 2020, a completamento dell'orario di servizio presso la sede di titolarità”*.

Viste le numerose difficoltà e richieste di chiarimento, il Ministero in data odierna ha comunicato che invierà il modello per la stipulazione del contratto in questione.

Nelle more si invitano le SS.LL. a consentire di prestare servizio per le ore aggiuntive ai collaboratori scolastici ex LSU, i quali saranno regolarizzati a posteriori con successivo contratto. Infine, si sottolinea che il contratto in questione avrà effetto retroattivo, a far data dal 1 settembre. In riferimento alla nota pubblicata in precedenza, si chiarisce che il penultimo cpv. della nota suddetta (nella parte relativa all'art.231bis d.lgs.34/2020) è da ritenersi riferito esclusivamente all'organico COVID.

Si ringrazia per la fattiva collaborazione.

Il Dirigente

Dott.ssa M. T. DeLisa